

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione non riconosciuta denominata ASSIMEC – associazione imprenditori del matrimonio e della cerimonia.

Art. 2

FORMA GIURIDICA

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed extraconfessionale. Ad essa si applicano le norme del presente statuto e per quanto ivi non previsto, le disposizioni del Libro primo, Titolo secondo, Capo terzo del Codice Civile Italiano.

Art. 3

SEDE

La sede dell'Associazione è in località San Vito Romano (RM), Cap – 00030.

L'Associazione potrà comunque istituire sedi secondarie, uffici direzionali e di rappresentanza in qualsiasi altra località, anche all'estero.

Art. 4

SCOPI

costituita senza fini di lucro tra persone che si occupano di commercio e impresa e si propone come scopi:

A) favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio, in particolare, ma non solo, nell'ambito dei servizi e prodotti per il matrimonio e la cerimonia; B) rappresentare e tutelare i legittimi interessi dei Soci, mediante la comunicazione degli associati; C) favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio dei soci; D) collaborare con le autorità, con Enti locali ed Associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico; E) segnalare e proporre alle Autorità quei provvedimenti atti ad incrementare il commercio e l'impresa; F) coadiuvare le Autorità competenti nella disciplina e nell'inquadramento commerciale; G) intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale ed economico; H) promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione tecnica prodotta a beneficio degli associati e di tutti gli interessati; I) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari, anche di carattere formativo, ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali; L) elaborare e proporre iniziative per migliorare e riqualificare, in ambito locale e nazionale, il territorio in materia di ristorazione, turismo, accoglienza sicurezza, igiene urbana, eventi culturali, comunicazione, marketing territoriale; M) promuovere attività di commercio all'estero per gli associati, anche mediante la partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi. Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non

contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione. L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

Le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal consiglio direttivo il quale potrà pertanto compiere tutti gli atti necessari per il loro raggiungimento anche attraverso l'adesione ad altri organismi associativi e federativi.

Art. 5

MODALITA' OPERATIVE

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà contattare ed intrattenere relazioni in genere con qualsiasi persona fisica o giuridica, soggetto od ente sia pubblico che privato, senza limitazioni di sorta.

L'associazione potrà partecipare ad altri enti e società nonché associazioni anche temporanee di qualsiasi natura, comprese quelle di scopo.

Art. 6

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato ed essa si estingue:

- A) Per il venir meno della pluralità degli associati
- B) Per delibera unanime di tutti i soci
- C) Per altre cause previste dalla legge

Art. 7

SOCI

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari. I soci fondatori sono quelli che hanno costituito inizialmente l'Associazione ed il cui nome compare nell'atto costitutivo. Sono soci ordinari le persone fisiche che di volta in volta ne facciano richiesta anche informale.

Il Consiglio Direttivo, vagliate le domande, comunicherà nel più breve tempo possibile all'interessato l'eventuale rifiuto della sua ammissione in qualità di socio e le connesse ragioni.

Costituiscono motivo di rifiuto la condotta disdicevole o scorretta della persona nonché il suo comportamento che contraddica o che possa far insorgere il sospetto di contraddizione con gli scopi dell'associazione. Il richiedente non ammesso potrà presentare istanza scritta direttamente al Presidente od al Vice Presidente di riesame della sua posizione da parte dell'Assemblea ed il Presidente o Vice-presidente inseriranno la questione all'ordine del giorno della prima assemblea convocata.

Art. 8

ATTIVITA' ED ESERCIZI CHE SI POSSONO ASSOCIARE

Potranno essere associati all'ASSIMEC i seguenti esercizi:

Atelier di abiti da Sposa, Sposo e cerimonia, studi fotografici, sale ricevimento e ristoranti, catering, banqueting, società di animazione ed intrattenimento, fioristi, negozi di liste di nozze e bomboniere, artigiani, agenzie di viaggio, hotel e tour operator, attività di calzature, gioiellerie, autonoleggio per cerimonie, pasticcerie, wedding planner, riviste di settore ed organizzatori di fiere ed eventi del settore matrimoni.

Art. 9

CESSAZIONE E RECESSO DEL SOCIO

Lo stato di socio cessa con la morte della persona fisica, con l'estinzione dell'ente o per decisione del socio che dovrà comunicare a mezzo raccomandata la propria decisione in qualsiasi momento voglia lasciare l'Associazione.

Art. 10

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea per grave motivo.

Costituisce grave motivo il comportamento scorretto del socio che discrediti l'Associazione ed il mancato rispetto delle delibera degli organi rappresentativi dell'Associazione.

Tornano per il resto applicabili le norme dell'Art. 24 del Codice Civile italiano.

Art. 11

QUOTE

L'iscrizione è gratuita fino a quando l'Assemblea del Consiglio Direttivo non stabilirà obbligatorio il versamento di una quota annuale per partecipare all'Associazione.

Art. 12

ORGANI

Sono organi dell'Associazione: 1. l'Assemblea generale degli associati; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente e uno o più Vice Presidenti; 4. il Tesoriere; 5. il Segretario. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'Associazione saranno nominati durante la prima assemblea che sarà nominata dal Presidente e costituente dell'Associazione entro il 10 Aprile 2020, durante l'assemblea verranno stabilite le nuove modalità del consiglio direttivo e la suddivisione regionale dell'associazione

Art. 13

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori e soci ordinari, i quali possono farsi rappresentare da altri associati o da terzi con delega scritta.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

Prima dello svolgimento dei lavori, l'Assemblea nomina quindi, un Presidente dell'Assemblea medesima ed un segretario. La nomina di un segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

L'ordine del giorno, i lavori dell'Assemblea e le relative delibere sono riportati nel libro dei verbali delle assemblee, composto di pagine numerate progressivamente e senza soluzione di continuità, che verrà sottoscritta di volta in volta sia dal Presidente dell'Assemblea che dal Segretario della stessa.

In caso di redazione del verbale da parte del Notaio, il verbale medesimo verrà ritrascritto sul libro dei verbali delle assemblee con sottoscrizione da parte del Presidente dell'Assemblea, mentre il documento notarile verrà allegato con numerazione progressiva, al medesimo libro. Il libro dei verbali delle Assemblee può essere costituito anche da fogli di tabulati elettronici.

L'associazione delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sull'estinzione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con le maggioranze previste dell'Art. 21 del Codice Civile italiano, secondo e terzo comma, come delibera sul bilancio consuntivo e sulla previsione della spesa, ogni ulteriore provvedimento riguardante la propria attività patrimoniale.

L'assemblea si raduna nello Stato Italiano, presso la sede sociale o anche in altre città, come sarà indicato nell'avviso di convocazione esposto in bacheca presso la sede sociale, o come indicata nell'avviso di convocazione da recapitarsi con lettera, telegramma, fax, pubblicazione sul sito web, mail o altra comunicazione ricevuta almeno dieci giorni prima della data in cui la riunione deve aver luogo.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto da 5 associati.

E' convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, si riunisce tre volte l'anno, le sue riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Sono di sua competenza:

- A) Garantire il rispetto delle direttive di massima stabilità dell'Assemblea generale
- B) Deliberare sulle domande di adesione dell'Associazione
- C) Costituire commissioni per la trattazione di particolari problemi
- D) Designare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organi similari
- E) Proporre all'Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell'Associazione

Art. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra associati, tale controversia dovrà essere sottoposta ad un collegio di probiviri.

Art. 16

IL PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dagli eventuali beni di proprietà dell'Associazione derivanti da donazioni, eredità e lasciti nonché da fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della cassa sono costituite dalle eventuali quote di ammissioni, dalle eventuali quote annuali e dalle eventuali quote straordinarie, dai sussidi e proventi di istituzioni ed enti pubblici e privati e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dall'Associazione nel perseguimento degli scopi statuari.

Art.17

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, ed entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno seguente.

Art. 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea Straordinaria convocata e valida secondo le norme dell'Art. 21 del Codice Civile italiano, secondo e terzo comma, su proposta del Consiglio Direttivo; anche la proposta deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 19

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto hanno valore le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.